

Operativi i modelli unificati per l'istanza e la segnalazione certificata di inizio attività

# Scia e permessi, tutto in uno

## Gli adempimenti edilizi diventano standard e omogenei

Pagina a cura  
DI ANDREA MASCOLINI

**S**chemi unici nazionali per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e per la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Inoltre, adesso le regioni potranno, se del caso, adeguare i moduli nazionali alle singole normative settoriali. E nel ddl di riforma della p.a. è previsto però un nuovo intervento normativo finalizzato a una precisa indicazione dei procedimenti oggetto di segnalazione di inizio attività (si veda altro articolo in pagina). Diventano quindi operativi i modelli unificati approvati a seguito dell'accordo del 12 giugno 2014 siglato tra il governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) edilizia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 (Suppl. ordinario n. 56).

L'effetto, di notevole rilevanza, è quello di procedere a

una standardizzazione e omogeneizzazione degli adempimenti in ambito edilizio e quindi di mettere a disposizione di ogni comune identici moduli per gli stessi procedimenti. La base giuridica di questo intervento simplificatorio, fortemente richiesto dalle categorie professionali (Cnappc, Consiglio nazionale degli architetti, in testa), risale a uno dei numerosi decreti-legge del governo Monti (il decreto «sviluppo n. 5/2012) che prevedeva l'impegno per il governo ad adottare i moduli semplificati e unificati per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui al dpr n. 380/2001, alla legge n. 241/1990 e al dpr n. 160/2010. La disciplina del 2012 stabilisce anche che le regioni debbano adeguare, in relazione alle specifiche normative regionali di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati, di cui all'accordo, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili. Tutto ciò se le regioni, chiamate anche a dare massima diffusione ai moduli, lo ritengono necessario (se non possono semplicemente adottare i moduli nazionali). Saranno poi gli enti locali ad adeguare la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell'accordo.

In sostanza, quindi adesso starà alle regioni procedere in uno dei due modi previsti dalla legge e successivamente agli enti locali adeguare la modulistica in essere alla nuova pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Infatti i modelli allegati all'accordo del 12 giugno 2014 e adesso in gazzetta hanno delle parti fisse identiche per tutti e delle parti «variabili» che le regioni possono cambiare in relazione alle specifiche normative regionali di settore. I comuni adeguano i propri moduli sostituendoli con quelli approvati. Il varo dei moduli unificati, sotto l'impulso del **ministro per la semplificazione** Maria Elena Boschi, arriva in contemporanea con la pubblicazione del dl n. 90/2014, in corso di conversione in legge da parte del parlamento, che all'articolo 24 prevede che sia messa a disposizione degli enti locali la stessa documentazione per la richiesta del permesso di costruire e per la presentazione della Scia in ambito edilizio. In particolare il comma 3 dell'articolo 24, rubricato «Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard», sta-

bilisce: «Il governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese». Nel merito del contenuto dei modelli si tratta nella sostanza degli stessi contenuti già noti fino a oggi: la richiesta (per il permesso di costruire) e la segnalazione (di inizio attività), con le dichiarazioni di prassi e i numerosi allegati, fra cui un rilievo centrale è rappresentato dalla relazione tecnica di asseverazione. Corredata anche da elaborati grafici e fotografie, che deve essere fornita da un professionista abilitato, dalle ricevute di pagamento dei diritti di segreteria e dal documento di identità del richiedente.

<sup>1</sup>Riproduzione riservata—

